CAMERA DEI DEPUTATI N. 1722

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LABRIOLA, ANDÒ, FORTUNA, SANTINI, SCAGLIONE

Presentata il 22 maggio 1984

Nuova disciplina delle prerogative dei membri del Parlamento

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da tempo sia in sede politica, sia nella pubblicistica scientifica, sia nella cultura civile più avvertita della comunità nazionale, si è affermato un movimento di opinione rivolto a verificare criticamente l'istituto della prerogativa parlamentare della inviolabilità.

I presentatori della proposta di legge che si sottopone all'attenzione della Camera dei deputati hanno ritenuto giusto di offrire una risposta concreta alle aspettative delineate in materia, raccogliendo ciò che è apparso di più valido tra le indicazioni che emergono in rapporto alla nuova disciplina di questo tradizionale istituto dell'ordinamento democratico italiano.

Si è ritenuto in primo luogo di affermare la piena validità della prerogativa della irresponsabilità, che pur sostanzialmente distinta rispetto a quella della inviolabilità, è non di meno spesso ad essa coordinata nella valutazione comune. Inoltre si è ritenuto di conferire all'ambito materiale della irresponsabilità una estensione più precisa, comprensiva anche di atti immediatamente riferibili all'esercizio del mandato rappresentativo, anche se non coincidenti con l'attivazione in senso strettamente formale delle funzioni parlamentari.

Per quanto riguarda, invece, la prerogativa vera e propria della inviolabilità, essa è mantenuta negli attuali contenuto ed estensione solo per ciò che concerne i provvedimenti restrittivi della libertà personale e non per quelli relativi alla riservatezza personale e domiciliare.

Per quanto concerne, viceversa, lo esercizio dell'azione penale si è ritenuto di contemperare le varie esigenze definendo con assoluta chiarezza la prerogativa, dal punto di vista processuale, come isti-

tuto che si concreta in condizione di proseguibilità dell'azione penale, e per conseguenza l'esercizio di tutti gli atti che precedono l'inizio della fase dibattimentale, compreso quindi il rinvio a giudizio, possono e devono essere compiuti senza autorizzazione della Camera alla quale appartenga il membro del Parlamento.

L'istituto si traduce dunque in una condizione ostativa all'inizio della fase dibattimentale di primo grado.

Esso inoltre si configura come facoltà che la Camera di appartenenza conserva di opporre il diniego all'inizio della fase dibattimentale stessa. Tale facoltà deve essere esercitata nel termine di 120 giorni dalla domanda di autorizzazione, trascorso il quale termine si risolve estinguendosi la fattispecie ostativa alla prosecuzione ed al compimento dell'azione penale.

Le disposizioni costituzionali proposte contengono altresì un rinvio alle norme dei regolamenti parlamentari per la garanzia di una tempestiva deliberazione sulla domanda di autorizzazione.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« I membri del Parlamento non sono punibili per le opinioni espresse, i voti dati e gli atti compiuti nell'esercizio, in qualsiasi sede, delle loro funzioni.

Nessun provvedimento restrittivo della libertà personale dei membri del Parlamento può essere eseguito senza l'apposita autorizzazione della Camera di appartenenza.

Immediatamente prima del dibattimento il giudice deve chiedere l'autorizzazione a proseguire l'azione penale alla Camera di appartenenza, qualora l'imputato sia membro del Parlamento.

Nel caso in cui la Camera deliberi di negare tale autorizzazione l'azione penale è sospesa. L'autorizzazione si intende concessa anche quando manchi la deliberazione della Camera nel centoventesimo giorno successivo alla ricezione della domanda di autorizzazione.

Ciascuna Camera si pronuncia con votazione a scrutinio palese, e provvede con proprie norme regolamentari ad assicurare una tempestiva deliberazione sulla domanda di autorizzazione a procedere ».